SENT. N. 65/25

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati

Dott. Marco PIERONI	Presidente
Dott. Luigi GILI	Consigliere relatore
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **24219** del registro di segreteria, instaurato con atto di citazione del Procuratore regionale, regolarmente depositato in Sezione, nei confronti di:

- B.A. (cod. fisc. ***omissis***), nato a ***omissis*** il ***omissis***, residente a ***omissis***, Via ***omissis***, in qualità di titolare firmatario e legale rappresentante della ditta individuale ***omissis*** N.S.A. di B.A., con sede a ***omissis***, Strada ***omissis*** (pec: ***omissis****@pec-ditta.it*);

Uditi, alla pubblica udienza del 11 giugno 2025, con l'assistenza del Segretario sig. Renzo PIASCO, il Magistrato relatore Consigliere Dott. Luigi GILI, nonché il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale Dott. Carlo Alberto MARTINI, nessuno comparso per il convenuto, non costituito in giudizio, come da verbale.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti di causa.

Rilevato in

FATTO

La Procura contabile ha chiamato in giudizio il convenuto, indicato in epigrafe, per sentirlo condannare al pagamento, in favore della Regione Piemonte, della somma di euro 25.482,46, a titolo di danno erariale, in relazione al finanziamento erogato da Finpiemonte spa, a seguito di domanda presentata in data 26/10/2007 e sottoscritta dal convenuto, in qualità di legale rappresentante della impresa individuale ***omissis*** N.S.A. di B.A., su

apposito bando approvato ex legge regionale n. 28/1999, art. 18, c. 1, lett. b) – Programma degli interventi per l'accesso al credito delle piccole imprese commerciali.

Il finanziamento era destinato alla sede dell'attività di vendita di automobili nuove e usate, sita in Strada ***omissis***, ***omissis*** ed era stato

attribuito sia per l'acquisizione di beni strumentali (hardware e software, macchinari, arredi, attrezzature) sia per la realizzazione di opere edili.

Dagli atti versati in giudizio si desume che:

- a seguito della concessione del finanziamento agevolato all'impresa, in data 31 marzo 2008 è stato erogato un finanziamento agevolato complessivo di euro 50.301,50, dei quali il 60%, pari a € 30.180,90, rappresentato da fondi regionali ed il restante 40% da fondi bancari, somma corrisposta in data 5 giugno 2008;

- in data 31/10/2008 è scaduto il termine per la conclusione della realizzazione dell'investimento;

- nei sessanta giorni successivi, quindi, entro il 31/12/2008, è scaduto il termine per la rendicontazione finale di spesa, rendicontazione mai presentata a

Finpiemonte;

- quest'ultima scadenza era prevista dal Bando al punto 7 rubricato "Procedure", che così dispone: "L'impresa commerciale, entro 60 giorni dal termine della realizzazione dell'iniziativa, dovrà trasmettere al Gruppo tecnico di valutazione il rendiconto delle spese sostenute, un relazione conclusiva e, ove la tipologia degli investimenti lo consenta, una documentazione fotografica degli interventi effettuati";

- in data 31/10/2008 l'impresa in parola aveva presentato richiesta di proroga fino al 31/01/2009 per la conclusione del progetto, richiesta che Finpiemonte aveva approvato in data 12/12/2008 con nota prot. n. AF/ap/08/704;

- il 13/10/2010 la banca co-finanziatrice Unicredit S.p.A. aveva revocato alla ditta del Sig. B.A. gli affidamenti concessi per morosità

nei pagamenti ed era seguito ricorso per decreto ingiuntivo anche per la quota di finanziamento erogata da Finpiemonte;

- in data 25/01/2011 era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 626 per l'importo richiesto con conseguente iscrizione, da parte di Unicredit S.p.A. a garanzia del credito, di ipoteca giudiziale in data 09/01/2013 su immobile sito in ***omissis*** Frazione ***omissis***, di proprietà del sig. B.A.;

a seguito di successivo atto di precetto, datato 07/11/2016, il giudice del Tribunale di Ivrea aveva successivamente disposto la chiusura anticipata del processo per infruttuosità dell'esecuzione, poiché la procedura di esecuzione immobiliare non aveva sortito esito positivo;

- la Procura contabile evidenzia che Finpiemonte aveva sollecitato l'impresa in parola, con nota prot. n. MM/10/943 del 03/12/2010, a presentare la rendicontazione finale di spesa poiché erano ampiamente scaduti i termini

previsti dal bando, e ciò atteso che i 60 giorni, successivi alla conclusione del progetto, a seguito della proroga ottenuta, erano scaduti in data 31/03/2009.

Tutto ciò premesso, in data 20/07/2017, in seguito alla mancata presentazione della rendicontazione finale di spesa entro il termine previsto dal bando, Finpiemonte aveva dato avvio al procedimento di revoca totale dell'agevolazione sulla base di quanto previsto nel bando al punto 8, rubricato "Metodologia e criteri di gestione del fondo - Revoca dei benefici": "[…] Il beneficio è revocato qualora: […] c. l'intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario; […]".

Dagli atti versati in giudizio, si desume inoltre che:

- in data 12/12/2017 è intervenuta la revoca del finanziamento accordato, con conseguente richiesta di restituzione della somma di euro 23.474,04, quale quota capitale, oltre ad oneri di agevolazione;

- con successivo atto di costituzione in mora del 4/8/2020 Finpiemonte spa ha costituito in mora la ditta individuale del signor B.A. per la

somma di euro 21.908,19, essendo stata corrisposta da parte di Unicredit S.p.A., in data 23/09/2019, la somma di euro 1.565,85, quale riversamento a titolo di retrocessione somme.

In data 06/09/2023 Finpiemonte aveva ottenuto altresì la somma di euro 5.590,44 dalla banca co-finanziatrice Unicredit S.p.A., all'esito di accordo transattivo, datato 24/07/2023, in forza del quale l'Ente pubblico aveva anche avocato a sé il recupero del proprio credito residuo.

In definitiva, espone la Procura contabile che l'impresa ***omissis*** N.S.A.

di B.A. non ha mai presentato la rendicontazione finale

delle spese, attraverso la quale si sarebbero potuti accertare la realizzazione e il rispetto degli obiettivi fissati nel bando e che, alla data odierna, il credito residuo di Finpiemonte, nei confronti della ditta individuale in questione, è pari alla somma di euro 16.317,75, per quota capitale, oltre oneri di agevolazione per euro 9.164,71, e, così, per complessive euro 25.482,46, come da comunicazione di Finpiemonte S.p.A. di dichiarazione dei crediti residui, acquisita dalla procedente Procura contabile in data 02/08/2024 al prot. n. 3164.

La Procura contabile, dopo la notifica dell'invito a dedurre, ha emesso atto di citazione per il danno erariale, correlato alla mancata presentazione della prescritta rendicontazione di spesa ed all'omessa restituzione delle somme indebitamente percepite, fino alla concorrenza della somma di euro 25.482,46.

Nella pubblica udienza del 11 giugno 2025, la Procura contabile, a fronte della mancata costituzione in giudizio di parte convenuta, ha chiesto la dichiarazione di contumacia ed ha richiamato le argomentazioni e le conclusioni già svolte in citazione.

Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. In via preliminare deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., la contumacia del convenuto, in quanto il medesimo non risulta costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza.

2. Venendo all'esame del merito, risultano accertati tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale.

2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai

privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (cfr., *ex plurimis*, Cass., SS.UU. nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014, 12086/2016).

2.2. Dalla complessiva lettura della documentazione in atti, poi, in coerenza con la giurisprudenza in materia (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sezione II App., nn. 203/2019 e 518/2019), risulta evidente il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, con conseguente inutilità dell'erogazione pubblica.

Infatti, dagli atti versati in giudizio risulta che l'impresa beneficiaria non ha mai presentato la rendicontazione finale delle spese, attraverso la quale avrebbe dovuto documentare la fruizione del contributo per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite dal bando per le quali il contributo era stato erogato (cfr., su caso analogo, tra le altre, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Piemonte, sent. n. 40/2023 e n. 1/2025).

Quanto alla rendicontazione, preme precisare che la corrispondente scadenza era specificamente prevista dal Bando al punto 7 - rubricato "Procedure" - che così dispone:

"L'impresa commerciale, entro 60 giorni dal termine della realizzazione dell'iniziativa, dovrà trasmettere al Gruppo tecnico di valutazione il rendiconto delle spese sostenute, un relazione conclusiva e, ove la tipologia degli investimenti lo consenta, una documentazione fotografica degli interventi effettuati";

Tale accertata omissione ha costituito causa di revoca totale dell'agevolazione concessa, determinando un danno all'erario rappresentato dall'importo non restituito (v., Sezione giurisd. Piemonte, sent. n. 26/2025).

Appare pacifico, al riguardo, come la condotta tenuta rappresenti

un'irregolarità alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di erogazione di fondi comunitari per il finanziamento di iniziative imprenditoriali, secondo cui "il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull'adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, […] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi" e che "il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente" (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening-C-383/06). E, ancora, "costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'Unione, ovvero una spesa indebita" (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre - C465/10).

I principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria appaiono applicabili anche al caso di fondi statali o regionali erogati per incentivare attività produttive o di lavoro autonomo.

La giurisprudenza contabile, inoltre, pacificamente, sostiene che la mancata puntuale rendicontazione della spesa effettuata con risorse pubbliche comprova la illiceità della condotta dell'agente, in virtù del principio contabile generale

di necessaria documentazione della spesa (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Piemonte, sent. n. 3 e n. 8/2025), in quanto, in difetto dell'ottemperanza all'essenziale obbligo del *redde rationem*, rimane privo di dimostrazione, ad opera della parte convenuta - rimasta peraltro contumace nel presente giudizio - l'effettivo impiego delle risorse per il conseguimento della finalità pubblica.

2.3. Nel caso di specie, trattandosi di impresa individuale, deve ritenersi responsabile per l'inadempimento del menzionato obbligo di rendicontazione delle spese effettuate e di restituzione delle somme indebitamente percepite, il titolare legale rappresentante convenuto signor B.A., il quale

ha, personalmente, sottoscritto la domanda di finanziamento, come documentato in atti.

È, infatti, evidente che l'omessa puntuale e corretta rendicontazione prima, nonché lo sviamento delle somme di spettanza pubblica dalle finalità di interesse generale di destinazione, e l'omessa restituzione delle stesse, poi, sono, senz'altro, direttamente imputabili ad intenzionali e consapevoli scelte e comportamenti del medesimo, quale titolare legale rappresentante dell'impresa percettrice.

Il predetto convenuto ha, infatti, violato i propri doveri institori e di rappresentanza, con comportamenti contrari alla legge, poiché, in virtù della posizione rivestita nell'ambito della impresa, si è direttamente ingerito nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi da quelle di interesse generale: innanzitutto, ponendo in essere le condizioni per la sua percezione, attraverso la presentazione della relativa domanda, poi, omettendo del tutto la rendicontazione delle spese rispetto alle somme percepite, infine non

provvedendo, a tutt'oggi, alla restituzione dell'indebito, nonostante l'intimazione di Finpiemonte S.p.a.; in ultima analisi, disponendo illegittimamente del pubblico denaro e divenendo, così, egli stesso agente contabile di fatto (cfr., Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, sent. n. 227/2022 e n. 8/2025).

Il medesimo deve quindi rispondere dell'ammanco pubblico contestato nella presente sede.

2.4. Sotto il profilo soggettivo, ritiene il Collegio di ravvisare nella condotta di parte convenuta il requisito soggettivo del dolo, alla luce della consapevole e intenzionale violazione degli obblighi chiaramente previsti dal bando e dalla normativa regionale regolanti l'effettuazione di spese coerenti con la finalità pubblicistica del finanziamento.

Occorre considerare, infatti, che la richiesta di un finanziamento, a valere su risorse della fiscalità generale, impone ai soggetti richiedenti una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, ma, altresì, da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e rendicontazione; e ciò anche in relazione alla connessione tra il ruolo di amministratore/legale rappresentante ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso (cfr., Corte conti, Sezione Piemonte, sent. n. 56/2023, n. 97/2023 e n. 6/2025).

3. Sussistono, pertanto, tutti gli elementi costitutivi per affermare la responsabilità erariale di parte convenuta per i fatti di causa, con conseguente condanna della medesima al risarcimento del danno, ammontante a complessivi euro 25.482,46.

Sulla predetta somma è, altresì, dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di percezione del finanziamento, fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data sino all'effettivo soddisfo.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'erario dello Stato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

la domanda attorea, e, per l'effetto:

- **dichiara la contumacia** del signor B.A., legale rappresentante dell'omonima ditta individuale;

CONDANNA

il signor B.A., in proprio ed in qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa omonima, al pagamento, in favore di Finpiemonte S.p.a., e per essa in favore della Regione Piemonte, dell'importo di euro 25.482,46 (diconsi euro venticinquemilaquattrocentottantadue/46), oltre a rivalutazione monetaria dalla data dell'erogazione del finanziamento *de quo* sino al deposito della sentenza, ed oltre agli interessi legali su tale somma rivalutata dal deposito della presente sentenza fino al saldo effettivo.

CONDANNA

Altresì, il signor B.A. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'erario, che si liquidano in euro 444,23 (diconsi euro quattrocentoquarantaquattro/23).

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito e per gli adempimenti di

competenza.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Luigi GILI	Consigliere estensore
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere

Il Giudice estensore	Il Presidente
Consigliere Luigi GILI	Dott. Marco PIERONI
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 18/06/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

Che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Dott. Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri

dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 18/06/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente